

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 47536/GRFVG del 08/10/2024

ALP-PN/ESR-0-2013 - D.Lgs. 152/2006, art. 208 – L.R. 34/2017, art. 20 – EUROVETRO SRL - Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Pinzano, Z.I. Ponte Rosso – Variante dell'autorizzazione unica.

**Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa
Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

Visto il decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 058/Pres. "Approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti. Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR), comprensivo del rapporto ambientale di VAS e della sintesi non tecnica di VAS", aggiornato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2024, n. 093/Pres.;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres. "Regolamento in materia di garanzie finanziarie da prestare a cura degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti";

Visto l'articolo 184-ter, c.2 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce che i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto sono adottati *"in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, c.3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"*;

Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 *"recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"*;

Visto l'articolo 184-ter, c.3 del D.Lgs. 152/2006 che, in mancanza di criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto adottati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, ha introdotto nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, la necessità di acquisire il *"parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente"*;

Richiamati i seguenti provvedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione e alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), Via Pinzano, Z.I. Ponte Rosso:

- decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4970/AMB del 30.09.2022 di autorizzazione alla realizzazione e gestione di un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), Z.I. Ponte Rosso, via Pinzano;
- decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7705/GRFVG del 28.02.2023 di accettazione della garanzia finanziaria;
- decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11400/GRFVG del 15.03.2023 di autorizzazione unica di variante alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Pinzano, Z.I. Ponte Rosso, consistente nella realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in due stralci;

Vista l'istanza presentata a mezzo PEC in data 03.05.2024, registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-283892-A di data 03.05.2024, con la quale Eurovetro Srl, c.f. 01572530135, avente sede legale in Comune di Como (CO), via Luigi Cadorna n. 5, nella persona del Legale rappresentante pro-tempore, ha richiesto una variante dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione del suddetto impianto;

Visto che in sede di istanza il Legale rappresentante della Società proponente:

- ha dichiarato che il progetto di variante:
 - non deve essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 152/2006 per le seguenti motivazioni: "le varianti richieste attraverso la presente istanza non prevedono né un aumento dei quantitativi totali in stoccaggio né della capacità massima di recupero. Si ritiene altresì che, ai sensi dell'Allegato IV al Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008, punto 8, lettera t, le varianti in oggetto non comportino "notevoli ripercussioni negative sull'ambiente";
 - non deve essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale per le seguenti motivazioni: "le varianti richieste attraverso la presente istanza non prevedono né un aumento dei quantitativi totali in stoccaggio né della capacità massima di recupero. Si ritiene altresì che, ai sensi dell'Allegato IV al Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008, punto 8, lettera t, le varianti in oggetto non comportino "notevoli ripercussioni negative sull'ambiente";
 - non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica;
 - non ricade nelle categorie progettuali per le quali è previsto il rilascio dell'AIA;
 - non è assoggettato alla verifica di idoneità dell'area, valutata sulla base dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui al D.P.Reg. 19 marzo 2018, n. 058/Pres., aggiornato con D.P.Reg. 10 luglio 2024, n. 093/Pres., in quanto non prevede le modifiche di cui all'articolo 15, c.2, lett. b) della L.R. 34/2017;

Preso atto che rispetto a quanto già autorizzato la variante richiesta riguarda, in sintesi:

- a) l'autorizzazione alla produzione di nuovi End of Waste "caso per caso" costituiti da vetro da recupero, da destinarsi ai seguenti campi:
 - o industria della ceramica e dei laterizi,
 - o industria lapidea;
- b) estensione dell'attività di sola messa in riserva R13 in impianto, attualmente autorizzata per i rifiuti identificati con codice EER 150104 (tappi metallici), alle seguenti casistiche:
 - o EER 101112 (pasta di molatura),
 - o EER 101112 (vetro artistico),
 - o EER 150107, 191205, 200102 (vetro cavo);
- c) introduzione della possibilità di inviare i rifiuti da sottoporre a trattamento verso altri impianti di proprietà di Eurovetro Srl per il recupero finale R5, sfruttando la sinergia tra gli impianti di recupero del gruppo stesso;
- d) chiarimenti gestionali e operativi riguardo le attività di gestione rifiuti già autorizzate;

Dato atto che in allegato all'istanza il proponente ha trasmesso la documentazione amministrativa prevista dalla modulistica regionale, compresa l'attestazione di pagamento degli oneri istruttori di data 29.04.2024, nonché la seguente documentazione progettuale:

- Relazione tecnica di data Maggio 2024;
- Allegato 1 – Tabelle E.o.W. caso per caso – Industria della ceramica e dei laterizi;
- Allegato 2 - Tabelle E.o.W. caso per caso – Industria lapidea;
- Allegato 3 – Check list adempimenti POPs Reach-CLP per l'E.o.W.;
- Tav. 01 - Planimetria generale rifiuti – Stato di progetto di data Aprile 2024;

Vista la nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-288243-P di data 06.05.2024, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato ai Soggetti interessati l'avvio del procedimento amministrativo concernente l'oggetto, da svolgersi secondo la procedura di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e da concludersi entro 150 giorni, fatte salve le sospensioni di legge;

Dato atto che con la medesima nota la documentazione presentata dal proponente è stata trasmessa ai seguenti Soggetti, per quanto di rispettiva competenza:

- Comune di San Vito al Tagliamento al quale è stato chiesto di esprimersi in materia urbanistica, edilizia, di impatto acustico, nonché per ogni eventuale valutazione di competenza;
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale al quale è stato chiesto di esprimersi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- ARPA Friuli Venezia Giulia alla quale è stato chiesto di fornire supporto per l'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 208, c.5 del D.Lgs. 152/2006 e di trasmettere il proprio "*parere obbligatorio e vincolante*" al fine della conclusione del presente procedimento autorizzatorio, come stabilito dal vigente articolo 184-ter, c.3, del D.Lgs. 152/2006;
- Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al quale è stato chiesto di esprimere le proprie determinazioni in materia di emissioni in atmosfera;
- Consorzio di sviluppo economico locale Ponterosso Tagliamento al quale è stato chiesto di esprimere le proprie determinazioni in materia di autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici;

Visto che con la suddetta nota è stata altresì indetta, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per la valutazione dell'istanza, chiedendo ai Soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, di comunicare entro 45 giorni le proprie determinazioni e/o pareri di competenza, ovvero, qualora necessarie, eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali;

Vista la seguente corrispondenza intercorsa a seguito della comunicazione di avvio del procedimento:

- nota prot. n. 316106/P/GEN del 17.05.2024, registrata al prot. n. GRFVG-GEN-2024-316402-A del 17.05.2024, con la quale il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso il proprio parere;
- nota prot. n. 18327/P/GEN/UD del 17.06.2024, registrata al prot. n. GRFVG-GEN-2024-383455-A del 17.06.2024, con la quale l'ARPA Friuli Venezia Giulia ha richiesto integrazioni;
- nota prot. n. 22791/P del 27.06.2024, registrata al prot. n. GRFVG-GEN-2024-406864 del 28.06.2024, con la quale il Comune di San Vito al Tagliamento ha trasmesso il proprio parere;

Vista la nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-408106-P di data 28.06.2024, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha trasmesso al proponente le suddette note pervenute dai Soggetti interessati dal procedimento, comunicando altresì la richiesta di chiarimenti ed integrazioni emersa dall'istruttoria del Servizio medesimo e sospendendo per 30 giorni i termini del procedimento;

Vista la nota di data 26.07.2024, registrata al prot. n. GRFVG-GEN-2024-464760-A di data 26.07.2024, con la quale il proponente ha trasmesso la seguente documentazione progettuale integrativa:

- Relazione tecnica integrativa di data Luglio 2024;
- TAV 01- Planimetria generale rifiuti Stato di progetto di data Luglio 2024;
- Addendum EoW "caso per caso" Tipologia "Industria Lapidea";
- Rapporto di prova n. EV-24-013834-100946 di data 04.04.2024 su EoW lapidea (Isomix), Laboratorio Labanalysis Environmental Science Srl;

- o Certificato di sistema di gestione ISO 14001:2015 rilasciato da DNV – Business Assurance Italy Srl in data 07.01.2013 e validità dal 24.04.2024 al 23.04.2027;
- o Modello di dichiarazione di conformità (DCC) dell'EoW ai sensi dell'art. 184-ter, c.3, del D.Lgs. 152/2006;

Considerato che con nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-466798-P di data 29.07.2024, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha trasmesso ai Soggetti interessati la suddetta documentazione integrativa, chiedendo di ricevere entro 30 giorni le determinazioni di rispettiva competenza, qualora non ancora acquisite agli atti del procedimento;

Vista la seguente corrispondenza, intercorsa a seguito della trasmissione ai soggetti interessati dei chiarimenti e delle integrazioni fornite dal proponente di avvio del procedimento:

- nota prot. n. 4257 del 30.07.2024, registrata al prot. n. GRFVG-GEN-2024-472470-A di data 31.07.2024, con la quale il Consorzio di sviluppo economico locale Ponterosso Tagliamento ha trasmesso il proprio parere;
- nota di data 22.08.2024, registrata al prot. n. GRFVG-GEN-2024-512155-A del 26.08.2024, con la quale Eurovetro Srl ha trasmesso la seguente documentazione integrativa volontaria:
 - o procedura PGQ10 di Gestione e controllo della produzione, Rev. L, di data 01.04.2023;
 - o istruzione operativa IST. 10.3, Prelievo campioni recuperati in vetro, Rev. J, di data 01.04.2023;
 - o istruzione operativa IST. 10.1, Controllo materiali recuperati, Rev. O, di data 01.04.2023;
- nota prot. GRFVG-GEN-512572-P del 26.08.2024 con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria inviata da Eurovetro Srl ed ha chiesto l'invio delle determinazioni finali entro il termine del 06.09.2024;
- nota prot. n. 27864/P/GEN/UD del 03.09.2024, registrata al prot. n. GRFVG-GEN-2024-529433-A di data 04.09.2024, con la quale ARPA Friuli Venezia Giulia ha trasmesso il parere richiesto ai sensi dell'art. 208, c.5 del D.Lgs. 152/2006 e il "parere obbligatorio e vincolante" di cui all'art. 184-ter, c.3 del D.Lgs. 152/2006;
- nota prot. n. 29670/P/GEN/UD del 18.09.2024, registrata al prot. n. GRFVG-GEN-2024-563151-A del 19.09.2024, con la quale ARPA Friuli Venezia Giulia ha trasmesso il parere richiesto ai sensi dell'art. 208, c.5 del D.Lgs. 152/2006 e il "parere obbligatorio e vincolante" di cui all'art. 184-ter, c.3 del D.Lgs. 152/2006 che annulla e sostituisce il proprio parere prot. n. 27864/P/GEN/UD del 03.09.2024;

Ritenuto di recepire integralmente il suddetto "parere obbligatorio e vincolante" espresso da ARPA Friuli Venezia Giulia;

Considerato che l'area relativa all'impianto non è soggetta a valutazione sulla base dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui al D.P.Reg. 19 marzo 2018, n. 058/Pres., aggiornato con D.P.Reg. 10 luglio 2024, n. 093/Pres., in quanto il progetto di variante non riguarda le modifiche di cui all'art. 15, c.2 della L.R. 34/2017;

Dato atto che, come stabilito dal decreto n. 4970/AMB di data 30.09.2022 ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/2017, a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto, nonché dei costi relativi alla chiusura dell'impianto ed al ripristino dell'area interessata, Eurovetro Srl ha costituito a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la gestione dell'impianto, per l'intera durata dell'autorizzazione, la garanzia finanziaria di € 402.762,59, accettata con decreto n. 7705/GRFVG di data 28.02.2023 e calcolata ai sensi dell'art. 3, c.1 del D.P.G.R. 0502/1991;

Considerato che, alla luce dell'incremento della capacità di mero stoccaggio richiesto con la variante di cui trattasi, risulta necessario rideterminare l'importo della garanzia finanziaria in € 446.667,59 calcolata ai sensi dell'art. 3, c. 1 del D.P.G.R. 0502/1991, come di seguito riportato:

- lettera b): impianto tecnologico per il recupero di rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata di 360 Mg/g: € 389.400,29;
- lettera d): mera messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità massima autorizzata di 1.200 mc: € 57.267,30;

Considerato che su tale importo può essere applicata la riduzione del 40% prevista per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e che pertanto l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare risulta pari a € 268.000,55;

Ritenuto altresì che in caso di mancato rinnovo della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, Eurovetro Srl dovrà prestare l'intero importo della garanzia finanziaria;

Ritenuto che Eurovetro Srl potrà mantenere in essere la garanzia finanziaria già prestata per la gestione dell'impianto ovvero prestarne una nuova qualora intenda adeguare la somma assicurata al importo aggiornato € 268.000,55, da trasmettere al Servizio gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Friuli Venezia Giulia ai fini della sua accettazione;

Vista la nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-575388-P di data 24.09.2024, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha comunicato la conclusione positiva del procedimento, allegando altresì le determinazioni pervenute, che non hanno evidenziato motivi ostativi, unitamente alla "Scheda tecnica impianto" riportante, tra l'altro, caratteristiche, limiti e prescrizioni, formulate sulla scorta degli esiti del procedimento, dando facoltà allo stesso proponente di formulare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni;

Vista la nota di data 02.10.2024, registrata al prot. n. GRFVG-GEN-2024-597656-A di data 03.10.2024, con la quale il proponente ha comunicato di non formulare osservazioni in merito ai contenuti della documentazione trasmessa con la suddetta nota;

Visto che nel termine concesso non sono pervenute ulteriori comunicazioni né osservazioni da parte dei Soggetti interessati alle condizioni e prescrizioni trasmesse con la medesima nota;

Ritenuto pertanto di rilasciare ad Eurovetro Srl l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione del progetto di variante dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Pinzano, Z.I. Ponte Rosso, con le prescrizioni riportate nell'allegata "Scheda tecnica impianto", da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Considerato che la variante in oggetto riveste carattere gestionale e non prevede la realizzazione di nuove opere o apparecchiature per il trattamento dei rifiuti soggette a termini di inizio/fine lavori e a collaudo ai sensi dell'art. 28, c.1 della L.R. 34/2017;

Rilevato che l'imposta di bollo per il rilascio del presente decreto risulta assolta, giusta copia del modello F23 di data 30.04.2024 allegata all'istanza;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali", da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2024, n. 097/Pres.;

Visto l'art. 49, dell'Allegato A, alla delibera della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, da ultimo modificata con la delibera della Giunta regionale 25 luglio 2024, n. 1122, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Vista la delibera della Giunta regionale 2 dicembre 2021, n. 1850 con la quale è stato rinnovato all'ing. Flavio Gabrieltig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

Visto il decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 1008/AMB di data 11 marzo 2022 con il quale è stato conferito l'incarico relativo alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti" all'ing. Simone Birtig istituita alle dipendenze del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con decorrenza dalla data del decreto medesimo e fino al 28 febbraio 2025;

Visto il decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 1175/AMB di data 22 marzo 2022 in ordine alla delega per l'adozione di atti espressivi di volontà esterna affidati alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti";

Decreta

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, Eurovetro Srl, c.f. 01572530135, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è autorizzata alla realizzazione e gestione del progetto di variante dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Pinzano, Z.I. Ponte Rosso.
2. Il presente provvedimento:

- costituisce autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali e comunali interessati nel procedimento;
 - è rilasciato nel rispetto delle condizioni e sulla base di criteri specifici definiti ai sensi dell'art. 184-ter, c. 1 e c. 2 del D.Lgs. 152/2006 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto;
 - è rilasciato nel rispetto delle condizioni e sulla base di criteri dettagliati definiti ai sensi dell'art. 184-ter, c.1 e c.3 del D.Lgs. 152/2006 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.
3. Le caratteristiche tecniche dell'impianto, gli elaborati progettuali approvati, i limiti e le prescrizioni relative alla realizzazione e gestione dell'impianto, compreso l'obbligo di presentare idonea garanzia finanziaria, sono riportate nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", comprensiva del parere obbligatorio e vincolante di ARPA Friuli Venezia Giulia relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter, c.3 del D.Lgs. 152/2006, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 4. Resta fatto salvo quanto previsto nei precedenti provvedimenti autorizzativi di approvazione degli elaborati progettuali dell'impianto, che non sia in contrasto con il presente provvedimento, ivi compreso il termine di scadenza dell'autorizzazione.
 5. Per tutto quanto non espressamente prescritto nel presente provvedimento, restano fermi gli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente.
 6. Il presente provvedimento è redatto in formato digitale ed è trasmesso a mezzo PEC ad Eurovetro Srl nonché ai Soggetti di seguito indicati:
 - Comune di San Vito al Tagliamento (PN);
 - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - ARPA Friuli Venezia Giulia;
 - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale;
 - Consorzio di sviluppo economico locale Ponterosso Tagliamento.
 7. Il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa
Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti
ing. Simone Birtig

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/05)

ALLEGATO 1
“SCHEMA TECNICA IMPIANTO”

1. Soggetto autorizzato

Società:

- Denominazione: EUROVETRO S.R.L.
- Sede legale: via Luigi Cadorna n. 5, 22100 Como (CO)
- Codice Fiscale: 01572530135

2. Localizzazione impianto

- a. Indirizzo: via Pinzano, Zona Industriale Ponte Rosso, 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
- b. Riferimenti catastali: Foglio 4, mappale 1520 del C.C. di San Vito al Tagliamento (PN)
- c. Riferimenti urbanistici: Zona Omogenea D1 “Industriale di interesse regionale” del PRGC di San Vito al Tagliamento

3. Elaborati progettuali

Il presente progetto di variante è composto dai seguenti elaborati:

Num.	Titolo	Data
	Relazione tecnica	Maggio 2024
Allegato 1	Tabelle E.o.W. caso per caso – Industria della ceramica e dei laterizi	
Allegato 2	Tabelle E.o.W. caso per caso – Industria lapidea	
Allegato 3	Check list adempimenti POPs Reach-CLP per l'E.o.W.	
	Relazione tecnica integrativa di data Luglio 2024	Luglio 2024
Tav. 01	Planimetria generale rifiuti - Stato di progetto	Luglio 2024
	Addendum EoW “caso per caso” Tipologia “Industria Lapidea”	
	Rapporto di prova n. EV-24-013834-100946 di data 04.04.2024 su EoW lapidea (Isomix), Laboratorio Labanalysis Environmental Science Srl	
	Certificato di sistema di gestione ISO 14001:2015 rilasciato da DNV – Business Assurance Italy Srl in data 07.01.2013 e validità dal 24.04.2024 al 23.04.2027	
	Modello di dichiarazione di conformità (DCC) dell EoW ai sensi dell’art. 184-ter, c.3, del D.Lgs. 152/2006	
	procedura PGQ10 di Gestione e controllo della produzione, Rev. L, di data 01.04.2023	
	istruzione operativa IST. 10.3, Prelievo campioni recuperati in vetro, Rev. J, di data 01.04.2023	
	istruzione operativa IST. 10.1, Controllo materiali recuperati, Rev. O, di data 01.04.2023	

Il progetto approvato con decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4970/AMB del 30.09.2022 è composto dai seguenti elaborati:

Num.	Titolo	Data
	Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera	Maggio 2022
	Valutazione previsionale di impatto acustico	Maggio 2022
	Relazione tecnica di verifica ed analisi dei CLIR	Maggio 2022
	Studio di inserimento urbanistico	Marzo 2022
	Relazione geologica e geotecnica	28/01/2022
	Relazione tecnica trattamento acque meteoriche ed invarianza idraulica	Aprile 2022
	Computo metrico estimativo – opere edili ed impianti	
	Documentazione fotografica	
	Estratti catastali e relativi accertamenti catastali	
	Piano di gestione monitoraggio e controllo	
	Cronoprogramma dei lavori	Maggio 2022
	Carta tecnica regionale	

	Tavola diagramma di flusso, Revisione 01	20/12/2021
Tav. 02	Rete raccolta acque, invarianza idraulica ed emissioni in atmosfera – Planimetria generale – Stato di progetto	Aprile 2022
	Tavola impianto idrico antincendio – Planimetria generale – Rete antincendio	05/05/2022
	Estratto P.R.G.C.	
	Relazione tecnica descrittiva Rev. 01	22/12/2021
Tavola 1	Plot Plan - Layout generale	20/12/2021
Tavola 1	Plot Plan – Pianta + 0.00	20/12/2021
Tavola 2	Plot Plan – Pianta + 6000	20/12/2021
Tavola 3	Plot Plan – Sez. 501-A	20/12/2021
Tavola 4	Plot Plan – Sez. 501-B	20/12/2021
Tavola 5	Plot Plan – Sez. 501-C	20/12/2021
Tavola 6	Plot Plan – Sez. 501-1, 2, 3, 4, 5, 7	20/12/2021
Tavola 7	Plot Plan – Vista 3D#1	20/12/2021
Tavola 8	Plot Plan – Vista 3D#2 di data 20/12/2021	20/12/2021
Tavola 1	Impianto elettrico - Planimetria forza motrice, Revisione 1	31/03/2022
Tavola 2	Impianto elettrico - Planimetria forza motrice, Revisione 1	31/03/2022
Tavola 3	Impianto elettrico - Planimetria forza motrice, Revisione 1	31/03/2022
Tavola 1	Impianto elettrico – Planimetria illuminazione, Revisione 1	31/03/2022
Tavola 2	Impianto elettrico – Planimetria illuminazione, Revisione 1	31/03/2022
Tavola 3	Impianto elettrico – Planimetria illuminazione, Revisione 1	31/03/2022
	Tavola Impianto elettrico – Planimetria impianto di terra, Revisione 2	29/04/2022
	Tavola Impianto elettrico – Planimetria via cavi ed illuminazione piazzale, Revisione 3	29/04/2022
Tavola 1	Impianto elettrico – Planimetria impianto antincendio, Revisione 1	31/03/2022
Tavola 2	Impianto elettrico – Planimetria impianto antincendio, Revisione 1	31/03/2022
	Tavola – Impianto elettrico – Struttura PLC	31/03/2022
Tavola 1	Impianto elettrico – Planimetria disposizione utenze e vie cavi per l'impianto di produzione	31/03/2022
Tavola 2	Impianto elettrico – Planimetria disposizione utenze e vie cavi per l'impianto di produzione	31/03/2022
	Impianto elettrico – Specifica tecnica impianti di terra	28/01/2022
	Impianto elettrico – Specifica tecnica per la realizzazione impianto rilevazione fumi	28/01/2022
	Impianto elettrico – Specifica tecnica cabina vie cavi	28/01/2022
	Impianto elettrico – Specifica tecnica cabina di trasformazione	28/01/2022
	Impianto elettrico – Relazione scariche atmosferiche	18/01/2022
	Impianto elettrico – Schema elettrico – Cabina di ricezione	28/01/2022
	Impianto elettrico – Schema elettrico – Cabina di trasformazione	28/01/2022
	Impianto elettrico – Schema elettrico – Power center QGBT	31/03/2022
	Impianto elettrico – Schema elettrico – Quadro elettrico privilegiata (QE privilegiata)	28/01/2022
	Impianto elettrico – Schema elettrico – Quadro elettrico servizi (QEGS)	28/01/2022
	Impianto elettrico – Schema elettrico – Quadro palazzina uffici (QUFF)	28/01/2022
	Impianto elettrico – Schema elettrico – UPS palazzina uffici	28/01/2022
	Impianto elettrico – Schema elettrico – Quadro servizi cabina di ricezione (QESR)	28/01/2022
	Impianto elettrico – Calcoli dimensionali, Revisione 1	31/03/2022
	Impianto elettrico – Disposizione impianto di allertamento e rilevazione incendi	31/03/2022
	Impianto elettrico – Schema elettrico – Quadro alimentazione pompa antincendio (QEPANT)	28/01/2022
	Impianto elettrico – Schema elettrico – Quadro elettrico produzione (QE PRODUZIONE1)	31/03/2022

	Impianto elettrico – Schema elettrico – Apparecchiature installate in campo	31/03/2022
	Impianto elettrico – Calcoli dimensionali QE PRODUZIONE 1	31/03/2022
	Impianto elettrico – Elenco cavi impianto produzione	31/03/2022
	Impianto elettrico – Schema elettrico – UPS produzione	31/03/2022
	Relazione di calcolo e tecnica ai sensi del DPGR 0164/Pres./1989	Aprile 2022
	Relazione tecnico-illustrativa interventi manutenzione straordinaria del capannone ed annessa area	Aprile 2022
Tavola A01	Estratto mappa catastale, Estratto P.R.G.C., Estratto P.I.P., Planimetria generale stato di fatto	Aprile 2022
Tavola A02	Planimetria generale stato di progetto Sezione A-A e Sezione B-B Verifica standard urbanistici	Aprile 2022
Tavola A03	Planimetria sottoservizi	Aprile 2022
Tavola A04	Tavola comparativa	Aprile 2022
Tavola A05	Pianta piano terra stato di fatto, Pianta piano terra stato di progetto, Pianta piano terra stato di comparativo	Aprile 2022
Tavola A06	Viste tridimensionali del progetto	Aprile 2022
	Documento tecnico – Integrazioni	Luglio 2022
Elaborato grafico n. 01	Tavola punti campionamento emissioni	22/07/2022
	Elenco macchinari	Luglio 2022
Tavola 01	Planimetria generale rifiuti – Stato di progetto	Luglio 2022
	Relazione tecnica progettuale	Settembre 2022

4. Unità impiantistiche

L'impianto è così classificato:

Definizione tipologia impianto					
Macrocategoria	Tipologia impianto	Categoria	Attività	Operazione	Codice SIRR
Recupero	Recupero	Meccanico	Recupero vetro	R5	RVETR
Recupero	Recupero	Meccanico	Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	SCRVR
Recupero	Stoccaggio	Stoccaggio	Messa in riserva	R13	MRS

5. Potenzialità dell'impianto

Potenzialità massima autorizzata: **360 Mg/giorno – 100.000 Mg/anno.**

Capacità massima istantanea di stoccaggio dei rifiuti in ingresso: **8.948 Mg – 8.948 m³.**

Capacità massima istantanea di mera messa in riserva (R13) dei rifiuti costituiti da tappi in alluminio (CEER 150104), pasta di molatura (CEER 101112), vetro artistico (CEER 101112) e vetro cavo (CEER 150107, 191205, 200102): **1.200 m³.**

Capacità massima istantanea di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di trattamento dei rifiuti in ingresso: **1.976 m³.**

6. Tipologia di rifiuti gestiti

L'impianto è autorizzato a ricevere e trattare le seguenti tipologie di rifiuti:

Codice EER	Descrizione	Operazioni recupero / smaltimento	Quantità massima giornaliera (Mg/g)	Quantità massima annua (Mg/a)
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	R13-R12-R5	360	100.000
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109	R13-R12-R5	360	100.000
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13-R12-R5	360	100.000
101199	rifiuti non specificati altrimenti	R13-R12-R5	360	100.000

150104	imballaggi metallici	R13		
150106	imballaggi in materiali misti	R13-R12-R5	360	100.000
150107	imballaggi di vetro	R13-R12-R5	360	100.000
160120	vetro	R13-R12-R5	360	100.000
170202	vetro	R13-R12-R5	360	100.000
191205	vetro	R13-R12-R5	360	100.000
200102	vetro	R13-R12-R5	360	100.000

Sezione di stoccaggio dei rifiuti in ingresso:

Codice EER	Descrizione	Modalità sistemi di stoccaggio	Presidi di stoccaggio	Capacità massima	
				Mg	m ³
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	8.948	8.948
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	8.948	8.948
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	8.948	8.948
	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 (limitatamente alla tipologia: pasta di molatura)	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	1.200	1.200
	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 (limitatamente alla tipologia: vetro artistico)	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	1.200	1.200
101199	rifiuti non specificati altrimenti	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	8.948	8.948
150104	imballaggi metallici	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	200	200
150106	imballaggi in materiali misti	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	8.948	8.948
150107	imballaggi di vetro	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	8.948	8.948
160120	vetro	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	8.948	8.948
170202	vetro	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	8.948	8.948
191205	vetro	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	8.948	8.948
200102	vetro	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	8.948	8.948

Qualora nella stessa area siano presenti codici EER differenti, la separazione dei cumuli verrà garantita attraverso divisori mobili ovvero distanziamento fisico e identificazione con apposita cartellonistica.

Sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti:

Codice EER	Descrizione	Modalità sistemi di stoccaggio	Presidi di stoccaggio	Capacità massima	
				Mg	m ³
191201	carta e cartone	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	1.976	1.976
191202	metalli ferrosi	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti mobili di contenimento	1.976	1.976
191203	metalli non ferrosi	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	1.976	1.976
191204	plastica e gomma	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	1.976	1.976
191205	vetro	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	1.976	1.976
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	1.976	1.976
191208	prodotti tessili	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	1.976	1.976
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	1.976	1.976
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	Cumulo/cassone	Pavimentazione in cls e pareti di contenimento	1.976	1.976

Qualora nella stessa area siano presenti codici EER differenti, la separazione dei cumuli verrà garantita attraverso divisori mobili ovvero distanziamento fisico e identificazione con apposita cartellonistica.

Ulteriori eventuali rifiuti prodotti non sopra elencati sono gestiti con le modalità del deposito temporaneo di cui all'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006.

7. Requisiti tecnici - Metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione

L'impianto è finalizzato al recupero del vetro da raccolta differenziata per ottenere un materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1179/2012 oppure un materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto secondo quanto disposto dall'art. 184-ter, c.1 e c.3 del D.Lgs. 152/2006. Le attività di trattamento dei rifiuti (operazioni R12-R5) sono effettuate all'interno di un capannone esistente in cui sono installati tutti i macchinari necessari per la produzione di materiale con cessata qualifica di rifiuto destinato ad essere utilizzato come materia prima nel comparto industriale del vetro attraverso processi di rifusione, nel comparto dell'industria della ceramica e dei laterizi e nel comparto dell'industria lapidea. All'esterno del capannone, su area pavimentata in calcestruzzo, sono svolte le attività di stoccaggio dei rifiuti, sia quelli in ingresso ricevuti da terzi che quelli prodotti dalle attività di recupero. Sempre all'esterno del capannone sono predisposte le aree per lo stoccaggio del materiale con cessata qualifica di rifiuto (EoW) prodotto nel processo di recupero.

Le superfici del sito impiantistico risultano le seguenti:

- area complessiva del sito: 12.921 m²
- area edificata: 2.641 m²
- piazzali esterni già presenti: 5.477 m²
- nuovi piazzali esterni: 4.019 m²
- totale area piazzali esterni impermeabili: 9.496 m²
- totale area drenante: 647 m².

Complessivamente il sito prevede una superficie impermeabile, costituita dai piazzali esterni e dagli edifici, pari a 12.137 m².

Con riferimento alla Tav. 01 - Planimetria generale rifiuti - Stato di progetto di data Luglio 2024, l'impianto è organizzato nelle seguenti aree:

- AREA A1: superficie di 494 m²; capacità di stoccaggio di 1.976 m³; adibita alle operazioni di stoccaggio di rifiuti non pericolosi in ingresso (R13) con codici EER 101103, 101110, 101112, 101199, 150106, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102;
- AREA A2: superficie di 1.443 m²; capacità di stoccaggio di 5.772 m³; adibita alle operazioni di stoccaggio di rifiuti non pericolosi in ingresso (R13) con codici EER 101103, 101110, 101112, 101199, 150106, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102;
- AREA A3: superficie di 300 m²; capacità di stoccaggio di 1.200 m³ adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (R13) con codici EER 101103, 101110, 101112, 101199, 150104, 150106, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102. Qualora necessario una parte o l'intera area può essere dedicata al solo stoccaggio R13 dei rifiuti costituiti da tappi in alluminio (CEER 150104), pasta di molatura (CEER 101112), vetro artistico (CEER 101112) e vetro cavo (CEER 150107, 191205, 200102), garantendo sempre la segregazione tra i diversi codici EER in ingresso;
- AREA B1: superficie di 494 m²; capacità di stoccaggio 1.976 m³; adibita alle operazioni di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento;
- AREA C1: superficie di 1.480 m²; adibita alle operazioni di recupero (R5, R12) di rifiuti non pericolosi in ingresso finalizzate all'ottenimento di materiale EoW;
- AREA D1: superficie di 933 m²; capacità di stoccaggio 4.665 m³; adibita allo stoccaggio di materiale EoW proveniente dalle operazioni di recupero effettuate presso l'impianto.

Lo stabilimento è dotato di recinzione, uffici e spogliatoi. Sono presenti un portale radiometrico e una pesa a ponte.

L'impianto tecnologico (unità impiantistica dell'Area C1) è costituito in modo tale da separare il vetro dai materiali estranei e suddividere questi ultimi in funzione della loro tipologia mediante sistemi manuali ed automatici. E' composto da tre blocchi:

1. Isola di frantumazione primaria in cui le lastre intere vengono ridotte di pezzatura per consentirne la movimentazione nell'impianto;
2. Sezione di selezione in cui il vetro segue una serie di trattamenti al fine di creare un prodotto omogeneo in pezzatura, privo degli inquinanti metallici, organici, ceramici, vetro ceramici, inerti e pronto per essere ceduto all'industria vetraria;
3. Sezione di depolverazione.

L'impianto tecnologico è composto da:

- o laceratore primario bialbero a doppia motorizzazione per la riduzione volumetrica del materiale da processare tramite un'azione di taglio di tipo a cesoie rotanti;
- o n. 2 vagli primari vibranti per l'estrazione della frazione fine iniziale;
- o vaglio secondario vibrante per estrazione della frazione fine dopo frantumazione mulini;
- o vaglio terziario vibrante per estrazione della frazione fine dopo mulino secondario);
- o n. 2 mulini primari a martelli flottanti ad asse orizzontale per divisione vetro da PVB);
- o mulino secondario a martelli flottanti ad asse orizzontale per ripasso materiale nel ciclo di loop);
- o n. 5 magneti autopulenti a nastro;
- o separatore a correnti indotte;
- o filtro a maniche per depolverazione aria aspirata;
- o n. 2 cicloni per l'abbattimento delle polveri e dei corpi leggeri aspirati dai vagli;
- o rotocella di scarico polveri da filtro a maniche;
- o n. 2 valvole a doppio clapet sotto ciclone;
- o elettroventilatore centrifugo di aspirazione dell'aria di aspirazione dell'impianto;
- o umidificatore a coclea delle polveri provenienti dal filtro a maniche;
- o n. 13 nastri trasportatori;
- o n. 2 estrattori sotto tramoggia di carico;
- o n. 4 canali vibranti;

- coclea tramoggia filtro a maniche;
- coclea di trasporto polveri;
- deviatore ricircolo;
- tramoggia di carico (n. 2).

Presso l'impianto è attivato un punto di emissione, denominato E1, a cui saranno convogliati tutti i flussi di aria aspirati nelle varie fasi di trattamento dei rifiuti di vetro all'interno dell'unità impiantistica dell'Area C1.

8. Cessazione della qualifica di rifiuto. Prodotti ottenuti

Operazione di recupero (R5) - Cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) ex art. 184-ter, c.1 e c.2, del D.Lgs. 152/2006 – Codici EER 101103, 101110, 101112, 101199, 150106, 150107, 160120, 170202, 191205 e 200102.

Le operazioni di recupero (R5) sono condotte secondo quanto stabilito dall'art. 184-ter, c.1 e c.2, del D.Lgs. 152/2006 con ottenimento di materiale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) n. 1179 del 10 dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Operazione di recupero (R5) - Cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) "caso per caso" ex art. 184-ter, c.1 e c.3 del D.Lgs. 152/2006 - Codici EER 101103, 101110, 101112, 101199, 150106, 150107, 160120, 170202, 191205 e 200102.

Le operazioni di recupero (R5) sono condotte secondo quanto disposto nel "parere obbligatorio e vincolante" dell'ARPA FVG, trasmesso con nota prot. n. 27864//P/GEN/UD del 03.09.2024, il cui contenuto è di seguito integralmente riportato.

"L'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), Z.I. Ponte Rosso, via Pinzano della Società Eurovetro S.r.l. ad oggi è autorizzato a ricevere e trattare rifiuti di matrice vetrosa non pericolosi per produrre materiale da destinare ai sensi del Reg. (UE) 1179/2012 ad "uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante rifusione in impianti di produzione del vetro". Con l'istanza in oggetto la Società chiede di essere autorizzata alla produzione di End of Waste costituiti da "vetro da recupero" da destinarsi all'industria della ceramica e dei laterizi o all'industria lapidea. Non sono previste variazioni ai codici EER dei rifiuti in ingresso già autorizzati (codici EER 101103, 101110, 101112, 101199 (limitatamente ai rifiuti costituiti da vetro), 150104 (tappi metallici), 150106 (limitatamente ai rifiuti costituiti da vetro), 150107, 160120, 170202, 191205, 200102), nuove unità impiantistiche, variazioni del processo produttivo e nemmeno aumenti della capacità potenzialità autorizzata (100.000 t/a; 360 t/g). Per il trattamento rifiuti e la produzione degli End of Waste sopra citati il Proponente individua quale riferimento tecnico normativo oltre al Regolamento europeo 1179/2012 anche alcuni punti dell'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5/2/98, rispetto ai quali però vi sono alcune difformità. Per tale ragione il Proponente colloca la variante in oggetto nella Casistica 7 della Tabella 7.3 delle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006" - Linee Guida SNPA 41/22 – ovvero "il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche del DM 05/02/98 ..., con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti)".

Di seguito si analizza quindi l'ottemperanza alle condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 ed ai criteri dettagliati del comma 3 di cui al medesimo articolo.

Condizioni (comma 1, art. 184-ter)

Condizione a): la sostanza o l'oggetto sono destinati ed essere utilizzati per scopi specifici

Dall'attività di recupero si ottiene come EoW vetro da recupero da destinare:

- all'industria della ceramica e dei laterizi (EoW denominato "prodotti e impasti ceramici e laterizi")
- all'industria lapidea (EoW denominato "materiale lapideo")

nelle forme usualmente commercializzate da impiegarsi in sostituzione di materie prime

naturali inerti, quali ad esempio sabbie silicee, aggregati carbonatici ed altri materiali.
 Il Proponente dichiara che l'EoW prodotto possiede le medesime caratteristiche prestazionali delle materie prime inerti vergini che andrebbe a sostituire.

Condizione b): esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto

Il Proponente afferma che l'EoW prodotto avrà un mercato e una domanda per entrambi gli utilizzi proposti, in quanto andrà a sostituire le materie prime inerti vergini oggetto di consolidata commercializzazione all'interno dell'industria della ceramica e dei laterizi o dell'industria lapidea; si dichiara inoltre che *"l'azienda opera nel settore con consolidata esperienza e presenta già una cospicua rete commerciale per la vendita degli E.O.W. prodotti. Il valore del prodotto E.O.W. è strettamente legato al valore della materia prima vergine"*.

Per quanto concerne il tempo massimo di stoccaggio dell'EoW in cumuli e/o containers nell'area individuata come D1 nella planimetria (TAV 01, luglio 2024) si legge che *"considerato che si tratta di materiali recuperati inerti non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è di 12 mesi a decorrere dalla loro produzione. Trascorso tale periodo, l'eventuale materiale ancora stoccato viene sottoposto ad un'ulteriore analisi al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche tecniche iniziali. In caso di esito positivo, il materiale conserverà lo stato di EoW per un ulteriore periodo di 12 mesi."*

Condizione c): la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

Per attestare la rispondenza dell'EoW prodotto ai requisiti tecnici per gli scopi specifici il Proponente fa riferimento alle *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti* di cui al punto 7.3.4 lettere

- a) prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
- b) materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate

e al punto 7.4.4 lettera

- b) prodotti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate

dell'Allegato 1, Suballegato 1 del DM 5/2/98.

Il Proponente in particolare dichiara *"la compatibilità delle caratteristiche tecniche per lo scopo previsto"*, dell'EoW prodotto anche utilizzando *"materiali differenti"* da quelli indicati nel D.M. 5/2/98 ai punti 7.3 e 7.4. (per quanto concerne la tipologia dei rifiuti in ingresso si rimanda alla lettura dello sviluppo del criterio dettagliato a).

Gli standard tecnici ed ambientali di riferimento e le verifiche di conformità alla quale saranno soggetti i lotti di produzione dell'EoW sono riportati nelle tabelle di seguito riportate (per la definizione di lotto si rimanda al criterio dettagliato g).

Come si legge nel documento RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA – Luglio 2024 tali standard tecnici ed ambientali *"sono scaturiti da una fase preliminare di ampio ed approfondito confronto con possibili utilizzatori finali, ..."*.

Standard tecnici ambientali - EoW "prodotti e impasti ceramici e laterizi"	
granulometria	< 70 mm
umidità	< 5%
metalli ferrosi	< 0,5%
metalli non ferrosi	< 0,5%
sostanze organiche	< 1%
altri vetri	vetro al piombo < 3%
radioattività pre trattamento	assente

Standard tecnici ambientali - EoW "materiale lapideo"	
granulometria	< 70 mm
umidità	< 10%
metalli ferrosi	< 0,5%
metalli non ferrosi	< 0,5%
sostanze organiche	< 10%
altri vetri	vetro al piombo < 3%

radioattività pre trattamento	assente
-------------------------------	---------

Frequenze verifiche di conformità EoW "prodotti e impasti ceramici e laterizi" EoW "materiale lapideo"	
granulometria	ogni lotto
umidità	ogni lotto
metalli ferrosi	ogni lotto
metalli non ferrosi	ogni lotto
sostanze organiche	ogni lotto
altri vetri	ogni lotto
radioattività pre trattamento	ogni partita

Data la natura dei rifiuti (rifiuti in vetro non pericolosi) e l'utilizzo specifico del materiale recuperato all'interno dell'industria della ceramica e dei laterizi o dell'industria lapidea, viene esclusa la possibilità di rischi diretti sulla salute umana per la possibile presenza di patogeni.

Condizione d): l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Nella documentazione allegata all'istanza si legge che l'impiego di vetro da recupero per la produzione di EoW destinato all'industria della ceramica e dei laterizi o all'industria lapidea, in sostituzione di materie prime naturali inerti genera una riduzione degli impatti ambientali derivati dalle attività di estrazione, escavazione e raffinazione delle materie prime inerti vergini; si spiega anche che l'utilizzo del materiale inerte recuperato costituito da vetro da recupero (materiale dunque già precedentemente fuso), in sostituzione di materie prime vergini caratterizzate da punti di fusione molto elevati, garantisce un risparmio energetico durante il processo di cottura in forno, previsto all'interno del ciclo produttivo della ceramica e dei laterizi e del ciclo produttivo dell'industria lapidea, in quanto permette di abbassare il punto di fusione della miscela, riducendo il fabbisogno di energia e le relative emissioni di CO₂ e altri inquinanti. Il Proponente sottolinea inoltre come anche la riduzione della distanza tra recuperatore e trasformatore (generalmente molto minore rispetto alla distanza dalle cave estrattive, da cui i materiali inerti vergini) produca ulteriori impatti ambientali positivi connessi a all'impiego di vetro da recupero per la produzione di EoW. in sostituzione di materie prime naturali inerti. Come già scritto in precedenza data la natura dei rifiuti (rifiuti in vetro non pericolosi) e l'utilizzo specifico del materiale recuperato all'interno dell'industria della ceramica e dei laterizi o dell'industria lapidea, viene esclusa la possibilità di rischi diretti sulla salute umana per la possibile presenza di patogeni.

Criteria (comma 3, art. 184-ter)

Criterio dettagliato a): materiali di recupero in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

I rifiuti in ingresso e destinati al trattamento R5 per la produzione di EoW da destinarsi all'Industria ceramica e dei laterizi o all'industria lapidea sono i medesimi ad oggi trattati secondo i dettami del Reg (UE) n. 1179/2012 per la produzione di rottami di vetro destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro attraverso processi di rifusione; non sono inoltre previste modifiche al processo di recupero degli stessi.

Il Proponente individua il punto 2.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5/2/98 quale riferimento per la Tipologia dei rifiuti in ingresso precisando che, oltre i codici EER 101112, 150107, 170202, 191205 e 200102 contemplati nel D.M., presso l'impianto sono trattati anche rifiuti a matrice vetrosa aventi codice 101103, 101110, 101199 (limitatamente ai rifiuti costituiti da vetro), 150106 (limitatamente ai rifiuti costituiti da vetro) e 160120. La provenienza dei rifiuti da recuperare (rifiuti speciali non pericolosi costituiti da vetro piano e vetro cavo proveniente dal comparto industriale) è ricompresa tra quelle indicate al punto 2.1.1 e le caratteristiche del rifiuto da recuperare sono conformi a quanto indicato al successivo punto 2.1.2 ovvero "vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a

scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche ed integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230."

L'accertamento della conformità dei rifiuti in ingresso destinati alla produzione di EoW per l'industria ceramica e dei laterizi e per l'industria lapidea sarà effettuato secondo le disposizioni di cui al Reg. UE 1179/2012; in particolare si prevede la "schedatura" del produttore per il controllo del processo produttivo di origine del rifiuto, la scheda di omologa per la descrizione del rifiuto stesso oltre che i controlli visivi e documentali in fase di accettazione; i rifiuti in ingresso sono inoltre sottoposti a controllo mediante portale radiometrico.

Critério dettagliato b): processi e tecniche di trattamento consentiti.

Le operazioni di recupero svolte sui rifiuti in ingresso per l'ottenimento di EoW sono la messa in riserva propedeutica R13, il pretrattamento dei rifiuti mediante l'operazione R12 (disimballo, selezione e cernita, riduzione volumetrica) e in ultimo il recupero vero e proprio (operazione R5) in impianto tecnologico.

Il processo di recupero svolto è in linea con quanto indicato alla voce *Attività di recupero* al punto 7.3.3 per l'industria lapidea e al punto 7.4.3 recupero nell'industria ceramica e dei laterizi dell'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5/2/98; diversi sono i rifiuti in ingresso riconducibili alla tipologia di cui al punto 2.2 del medesimo D.M. ma il Proponente dichiara "la compatibilità delle caratteristiche tecniche per lo scopo previsto" dei differenti materiali.

Il processo di recupero svolto inoltre è conforme a quanto indicato al Punto 3 dell'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 1179/2012 sui rottami di vetro (non vi sono variazioni del processo di recupero svolto, l'istanza in oggetto riguarda unicamente la richiesta di nuove destinazioni d'uso per i rottami di vetro prodotti).

Critério dettagliato c): criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.

Si rimanda a quanto descritto alle precedenti condizioni c).

Il Proponente dichiara la non applicabilità del Regolamento REACH in quanto i processi di recupero da cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine degli articoli dai quali derivano e del regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo.

In merito agli adempimenti ai regolamenti POPs, in relazione alle tipologie e provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, alle attività di trattamento realizzate, alle possibili fonti di contaminazione e alla analisi chimiche eseguite sui materiali in uscita, la possibilità di una presenza di quantitativi significativi di sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE e s.m.i. nel materiale gestito nell'impianto è ritenuta dal Proponente altamente improbabile.

Critério dettagliato d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso

Il processo di recupero ad oggi svolto risulta certificato secondo la norma ISO 14001:2015 (il Proponente allegata all'istanza il Certificato in corso di validità rilasciato da Ente terzo indipendente).

Il sistema di gestione adottato che comprende procedure, istruzioni operative, modulistica ... atte a garantire la conformità del processo e del prodotto comprendendo al suo interno le seguenti fasi:

- 1) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero
- 2) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento:
- 3) monitoraggio della qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero
- 4) efficacia del monitoraggio delle radiazioni:
- 5) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di vetro
- 6) registrazione dei risultati dei controlli effettuati

7) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità

8) formazione del personale

dovrà essere aggiornato ed integrato con quanto previsto per gli EoW, costituiti da “vetro da recupero” da destinarsi all’industria della ceramica e dei laterizi o all’industria lapidea, nella documentazione presentata con l’istanza in oggetto e con le disposizioni di cui al presente parere.

Criterio dettagliato e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità

La tipologia di lotto individuata è quella del lotto dinamico, in quanto si dichiara che il processo di recupero svolto è riconducibile ai “processi di recupero omogenei che trattano tipologie di rifiuto in ingresso generate regolarmente”, così come previsto dalle “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006” - Revisione gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22; si individua comunque un volume massimo per il lotto dell’EoW “vetro recuperato” pari a 3.000 ton.

Dall’analisi della documentazione si evince che a fronte della scelta di gestire il lotto come dinamico si prevede un monitoraggio continuo del processo di recupero attraverso prelievo di campioni, esecuzione di analisi, registrazione dei risultati su supporto informatico e analisi dei dati; tali controlli vengono effettuati identificando un campione da sottoporre ad attenta analisi in base alla PGQ 10 Gestione e controllo della Produzione, alla IST 10.01 Controllo materiali recuperati e alla IST 10.3 *Prelievo campioni materiali recuperati in vetro* tramesse dal Proponente con INTEGRAZIONI VOLONTARIE (prot. ARPA FVG n. 26885-A dd. 26/08/2024) nell’ambito dell’istanza in oggetto. In particolare nella IST 10.01 *Controllo materiali recuperati* si legge che nell’impianto di San Vito al Tagliamento:

“il prelievo dei campioni di materiali recuperati in vetro avviene manualmente. L’Addetto Analisi e Controlli raccoglie i campioni dei materiali per la verifica dei requisiti di cessazione della qualifica di rifiuti manualmente dal cumulo derivante direttamente dalla linea di trattamento, giacente nelle aree identificate, in base alla IST 10.3:

Quantità prelevate: 35-50 kg;

Frequenza analisi: mediamente ogni due ore con frequenze indicate da PR/DO/Direzione Unità operativa.”

Per quanto concerne dichiarazione di conformità essendo il lotto dinamico un lotto progressivo la stessa viene redatta dopo la verifica analitica da parte di soggetti terzi accreditati degli standard tecnici ed ambientali della prima porzione di materiale in uscita dal processo di recupero.

“Tale porzione di materiale, in attesa dei risultati analitici da parte di laboratorio terzo accreditato, è temporaneamente stoccata in Area D1, in un cumulo separato fisicamente da altri materiali presenti. Una volta completata la verifica analitica, il cumulo, associato univocamente ad un lotto progressivo, è identificato con idonea cartellonistica e viene redatta la Dichiarazione di Conformità, che accompagna ciascuna partita in uscita afferente allo specifico lotto. I successivi materiali recuperati appartenenti alla stessa tipologia di EoW sono aggiunti a tale cumulo, completando così la formazione del lotto dinamico.” (RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA – Luglio 2024).

Per ogni lotto EoW prodotto verrà redatta una dichiarazione di conformità in base al modello Mod. 10.18A – Dichiarazione conformità E.O.W. 184-ter trasmesso. A riguardo si precisa che le analisi chimico - fisiche che nel modello sono indicate da svolgersi “qualora necessario” dovranno essere effettuate sempre in occasione delle analisi di controllo della prima porzione di materiale per la conformità del lotto stesso.

Si evidenzia inoltre che non si concorda con la tempistica indicata pari a 12 mesi per la chiusura del lotto, qualora non sia raggiunto il limite massimo quantitativo pari di 3.000 t, e si prescrive, in condizioni operative uniformi, un limite temporale massimo (per la chiusura del lotto stesso) pari a sei mesi.

Premesso quanto sopra si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 184-ter comma 3, con le seguenti **prescrizioni**:

- il sistema di gestione adottato dovrà essere aggiornato ed integrato come da indicazioni contenute nello sviluppo del Criterio dettagliato d) del presente parere;

- per il “lotto dinamico” si prescrive, in condizioni operative uniformi, un limite temporale massimo (per la chiusura del lotto stesso) pari a sei mesi, fermo restando il limite quantitativo massimo del lotto pari a 3.000 t;
- le analisi chimico - fisiche che nel modello Mod. 10.18A – Dichiarazione conformità E.O.W. 184-ter sono indicate da svolgersi “qualora necessario” dovranno essere sempre effettuate in occasione delle analisi di controllo, da parte di soggetti terzi accreditati, della prima porzione di materiale per la conformità del lotto stesso;
- nell’area di deposito D1 dell’EoW i lotti dovranno essere tra loro mantenuti opportunamente separati”.

9. Atti di assenso in materia urbanistico-edilizia e in materia di impatto acustico

Il soggetto competente, Comune di San Vito al Tagliamento, si è espresso con parere prot. n. 22791/P del 27.06.2024, comunicando che “...si ritiene non ci siano motivi ostativi all’istanza presentata dalla ditta Eurovetro s.r.l. per la quale, in relazione alla tipicità delle modifiche non sostanziali richieste, non si richiedono ulteriori approfondimenti”.

10. Autorizzazione scarico in fognatura consortile

Il Soggetto competente, Consorzio di Sviluppo Economico Locale Del Ponte Rosso-Tagliamento si è espresso con parere prot. n. 4257 del 30.07.2024, comunicando che “...le modifiche proposte dalla società non riguardano aspetti relativi agli scarichi delle acque reflue in fognatura consortile. Per quanto sopra, in relazione all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura consortile di competenza, si conferma quanto già espresso e contenuto nell’autorizzazione unica vigente”.

I punti di scarico delle acque reflue provenienti dall’insediamento risultano essere i seguenti:

IDC ¹	IDD ²	Tipologia delle acque scaricate	Recapito	Località del recapito
N054	S1	Assimilate domestiche (da bagni e servizi) Acque di prima pioggia piazzali dopo trattamento	Fognatura nera	Via Pinzano
N054/p	S1p	Acque di prima pioggia dopo trattamento		Pozzetto interno proprietà
B059	S2	Meteoriche di dilavamento piazzali zona EST e SUD (dove non prevista nessuna attività) e coperture capannone; Acque di seconda pioggia piazzali zona esistente;	Fognatura bianca	Via Pinzano
B059/2f	S2f	Acque di seconda pioggia piazzali di progetto dopo accumulo in vasca di laminazione solo in casi eccezionali (difficoltà di infiltrazione nel terreno)		Pozzetto interno proprietà
B059/p1	S2p1	Acque di seconda pioggia piazzali già esistenti		Pozzetto interno proprietà
B059/p2	S2p2	Acque di seconda pioggia piazzali di progetto a monte della vasca accumulo-laminazione		Pozzetto interno proprietà

¹ Numero identificativo dello scarico assegnato dal Consorzio ZIPR

² Numero o lettera di identificazione dello scarico indicato dalla ditta

Tutto ciò premesso, si ritiene di non rilevare motivi ostativi all’istanza di autorizzazione allo scarico in fognatura consortile e si esprime parere favorevole per quanto di competenza con le seguenti prescrizioni:

- Le acque assimilate alle domestiche sono sempre ammesse.

E' vietato immettere nella fognatura consortile sostanze che possono determinare danni agli impianti fognari, agli addetti alla manutenzione degli stessi e all'impianto di depurazione centralizzato; in particolare sono vietate:

- quantità consistenti di sostanze solide anche triturate come rifiuti organici di qualunque provenienza e natura, materiali litoidi o residui di combustione, fanghi di impianti di pretrattamento e contenuto di pozzi neri;
 - sostanze che possono creare depositi consistenti ed ostruzioni delle canalizzazioni fognarie;
 - sostanze che, alle concentrazioni di emissione, possono creare rischio di incendio, esplosione, sviluppo di gas o vapori nocivi;
 - sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e/o superiore a 11).
- Le acque di prima pioggia dopo trattamento convogliate in fognatura nera (punto **N054**) devono rispettare, nel punto parziale S1p, i Valori Limite di Emissione per gli scarichi in fognatura previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - Le acque meteoriche di dilavamento convogliate in fognatura bianca (punto **B059**) devono rispettare nel punto S2f, i Valori Limite di Emissione per gli scarichi in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06.
 - Le acque di seconda pioggia dei piazzali di nuova impermeabilizzazione convogliate e accumulate nel bacino drenante di laminazione posto nell'angolo Sud-Ovest dell'area del sito pari a circa 184 mc e smaltite tramite infiltrazione attraverso il fondo e le pareti dell'invaso e scaricate in fognatura bianca nel punto B059 solo in casi eccezionali, devono rispettare nel punto S2p2 i Valori Limite di Emissione per gli scarichi sul suolo previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - Sulla base delle informazioni raccolte si propone di integrare il monitoraggio con frequenza annuale, in condizioni di evento meteorico, proposto nel piano di gestione monitoraggio e controllo –maggio 2022 allegato all'istanza di AU per gli scarichi al punto 7.1 con le seguenti verifiche:

Scarico	Recapito	Parametri
S1p	Fognatura Nera	SST, pH, COD, Idrocarburi totali, Pb, Cu, Zn, Fe
S2f	Fognatura Bianca	
S2p2	Suolo	

11. Autorizzazione emissioni in atmosfera

Il soggetto competente, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si è espresso con parere prot. n. 316106/P/GEN del 17.05.2024, in cui ha comunicato che "A seguito della nota prot. reg. n. 288243 del 06.05.2024 di avvio del procedimento relativamente alla pratica in oggetto, sulla base della documentazione tecnica presentata si rileva che le modifiche proposte dall'azienda non riguardano aspetti relativi alle emissioni in atmosfera. Per quanto sopra, in relazione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si ritiene di confermare i contenuti già presenti nella vigente autorizzazione unica".

PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA

- E1 (sistema di aspirazione e depolverazione lavorazioni meccaniche vetro)

LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

La società deve rispettare i seguenti valori limite di emissione in atmosfera:

Punto di emissione E1 (sistema di aspirazione e depolverazione)	Portata: 30000 m ³ /h Quota dal p.c.: 15 m
Sostanza	Valore limite
Polveri totali	10 mg/Nm ³

PRESCRIZIONI

La società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Gli impianti devono essere realizzati ed eserciti secondo quanto riportato negli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione in conformità al progetto presentato.
2. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi impianti afferenti al punto di emissione E1 la Società deve darne comunicazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune interessato e all'ARPA FVG.
3. Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti di cui al punto precedente è fissato in 60 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia ed all'ARPA FVG la data di messa a regime degli impianti.
4. Per il punto di emissione E1 la Società deve comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune interessato e all'ARPA FVG entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
5. Qualora si verifici un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
6. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
7. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
8. I sistemi di nebulizzazione per l'abbattimento di eventuali polveri dovute alla movimentazione del materiale installati nelle aree esterne di stoccaggio dei materiali/rifiuti devono essere mantenuti sempre efficienti e messi in funzione ogni qual volta ci sia la necessità di contenere e minimizzare la produzione di emissione diffuse di polveri.
9. Per il nuovo punto di emissione E1, dopo la sua messa a regime, la Società deve effettuare con frequenza almeno triennale (ossia almeno una volta ogni tre anni a partire dall'anno in cui sono stati messi a regime gli impianti), nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora la ditta preveda il fermo prolungato di un impianto, deve fornire, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data ultima prevista di effettuazione degli autocontrolli, comunicazione circa l'impossibilità di effettuare i prescritti controlli analitici, indicando in maniera esaustiva, all'autorità competente e all'ARPA FVG, le motivazioni dell'inattività dell'impianto. La riattivazione dell'impianto deve essere anch'essa comunicata all'autorità competente e all'ARPA FVG, con almeno 15 giorni di anticipo.
10. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione. [prescrizione dovuta a vincolo normativo punto 2.8 dell'allegato VI].
11. La Società predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
12. Le caratteristiche costruttive dei punti di emissione devono essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti

tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.” – Linee guida ARPA FVG LG 22.03 – Ed.2 - Rev.0 – 19.07.2019, disponibili sul sito dell’Agenzia all’indirizzo web:

http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/2019lug19_arpafvg_lg22_03_e2_r0_attivita_campionamento_camino.pdf.

13. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione devono essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html o metodi diversi da quelli presenti nell’elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”. La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l’ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell’art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In quest’ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all’adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

I metodi utilizzati devono essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

14. Il camino deve essere chiaramente identificato con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.

12. Prescrizioni - Misure precauzionali e di sicurezza

La società Eurovetro Srl, relativamente alla gestione dei rifiuti, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. i rifiuti in ingresso sottoposti a messa in riserva (R13) devono essere mantenuti distinti per codice EER fino alla successiva operazione di recupero; i settori di deposito dei rifiuti devono essere identificati in modo chiaro mediante un’apposita cartellonistica riportante anche il codice EER dei rifiuti presenti ed indicante se trattasi di rifiuti in ingresso o derivanti dalla lavorazione, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti, mantenendo separati fra loro i cumuli dei diversi rifiuti stoccati; analogamente devono essere chiaramente identificati i depositi dei materiali (EoW) ottenuti dall’attività di recupero (R5), mantenendo separati tra loro i cumuli dei diversi materiali ottenuti;
- b. qualora l’area A3 venga occupata solo in parte da rifiuti destinati alla pura messa in riserva (R13), tali rifiuti dovranno essere tenuti opportunamente separati da quelli con il medesimo codice EER destinati invece al trattamento in sito (operazioni R12, R5) dopo la messa in riserva (R13) propedeutica;
- c. i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) propedeutica alle operazioni di recupero (R12/R5) in impianto, devono essere trattati entro il termine massimo di dodici (12) mesi dalla data di accettazione in impianto; i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la mera messa in riserva (R13) vanno destinati ad impianti di recupero di terzi entro il termine massimo di dodici (12) mesi dalla data di accettazione in impianto;
- d. deve essere evitata la dispersione di polveri, di odori ed emissioni sonore, in conformità alla vigente normativa;
- e. deve essere rispettata la normativa in materia antincendio e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quanto previsto dalle norme vigenti in materia di conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza;
- f. deve essere garantita la corretta manutenzione dell’impianto, delle pavimentazioni e delle attrezzature di controllo e di servizio;
- g. l’impianto deve essere dotato di idonei presidi per eventuali sversamenti/perdite di idrocarburi/sostanze oleose.

- 13. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato** Trattasi di variante gestionale che non prevede la realizzazione di nuove opere o apparecchiature per il trattamento dei rifiuti soggette a termini di inizio/fine lavori e a collaudo.
- 14. Obblighi di comunicazione** In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, fatti salvi gli obblighi di legge, deve essere data immediata comunicazione scritta al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al Comune di San Vito al Tagliamento, all'ARPA FVG e all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.
- 15. Garanzie finanziarie** La società Eurovetro Srl, a copertura dei costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto nonché dei costi relativi alla chiusura dell'impianto e degli interventi necessari per il ripristino dell'area, dovrà mantenere in essere la garanzia finanziaria già prestata di € 402.762,59 a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, fatta salva la facoltà di prestarne una nuova, con beneficiario la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, qualora intenda adeguare la somma assicurata all'ammontare di **€ 268.000,55**, da trasmettere al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai fini della sua accettazione.
In caso di mancato rinnovo della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015, la Società, a pena di inefficacia del presente atto, dovrà prestare l'intero importo della garanzia finanziaria determinato in € 446.667,59.
- 16. Autorizzazione unica - durata** La data di scadenza dell'Autorizzazione Unica resta fissata al **30.09.2032**, termine stabilito dal decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4970/AMB del 30.09.2022.
L'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta della Società, da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
- 17. Avvertenze**
- a. Modifiche dell'autorizzazione:
- le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/2006, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito dell'adozione di piani e programmi regionali;
 - eventuali varianti al progetto approvato e/o modifiche gestionali devono essere preventivamente autorizzate;
 - l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato;
 - ogni variazione del Legale Rappresentante deve essere comunicata alla Regione per la valutazione dei requisiti soggettivi dello stesso.
- b. Altre avvertenze:
- la cessazione dell'attività da parte della società Eurovetro Srl, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e al Comune di San Vito al Tagliamento;
 - per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 18.** Qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà della Società autorizzata che per altre cause, la società Eurovetro Srl deve provvedere a destinare i rifiuti

**Disposizioni
relative alla
chiusura**

presenti presso impianti autorizzati ed effettuare le attività di chiusura e ripristino secondo le previsioni urbanistiche, dimostrando che il sito non sia da assoggettare a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente.

Gli interventi di chiusura dell'impianto sono soggetti a collaudo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 34/2017.